



Decreto Dirigenziale n. 307 del 11/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

"U.C.G. LA MARCA SRL" - D.LGS 209/2003 - CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN NOLA (NA) ALLA VIA FEUDO - PROROGA TERMINI DI DELOCALIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto dirigenziale n. 46 del 26.02.2009 è stata denegata alla società “U.G.C. La Marca srl” l’approvazione del progetto di adeguamento al D. lgs 209/2003 e contestualmente rilasciata, ai sensi del comma 3 art. 15 citato decreto legislativo, la proroga per due anni dell’esercizio dell’attività nel sito di via Feudo in Nola (NA), nelle more della delocalizzazione. Termine prorogato per due anni con D.D. n. 304 del 24.11.2011, in quanto la società aveva avviato la procedura di delocalizzazione dell’impianto a Pietrelcina (BN), presentando l’istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto al Settore Tutela dell’Ambiente e la richiesta di approvazione ex art. 208 D.lgs 152/06 al Settore Ecologia di Benevento;
- b. che nelle more della definizione del procedimento di delocalizzazione nel comune di Pietrelcina (BN) la società ha chiesto una ulteriore proroga di tre anni, con istanza acquisita agli atti in data 10.04.2013 con prot. n. 258026, priva di documentazione comprovante il permanere delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui al D.D. n. 304/2011;
- c. che l’istanza suindicata è stata integrata spontaneamente in data 14.10.2013 prot. n. 703636 con la trasmissione dei seguenti atti:
 - c.1 nota del Comune di Nola-Settore Urbanistica prot. n. 5158 dell’ 08.10.2013 con cui - su istanza della U.C.G. La Marca srl - si esprime parere favorevole alla proroga per tre anni dell’attività nel sito esistente;
 - c.2 copia conforme del certificato di destinazione urbanistica e vincoli, rilasciato dal Comune di Nola-VI Settore Urbanistica prot. n. 3614 del 02.07.2013;
- d. che con successiva nota integrativa, acquisita agli atti in data 25.10.2013 con prot. n. 737444, la società ha trasmesso la ricevuta del pagamento di euro 260,00 per le spese istruttorie e la dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, comprensiva anche dell’autodichiarazione ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- e. che con nota prot. 739155 del 25.10.2013 è stato chiesto al Settore Tutela dell’Ambiente di conoscere lo stato dell’iter di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di delocalizzazione nel comune di Pietrelcina;
- f. che con nota acquisita agli atti in data 21.11.2013 prot. n. 797553 la “U.C.G. La Marca srl” ha spontaneamente trasmesso dichiarazione asseverata dell’ing. Fabrizio Bonanno, attestante che la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto da realizzare nel comune di Pietrelcina (BN) - avviata presso il competente Settore Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05 - “è in corso di istruttoria”;

RILEVATO

- a. che con nota prot. 805432 del 25.11.2013 l’ex Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05, ora UOD 07 – DG 05, in riscontro alla su richiamata richiesta di informazioni prot. n. 739155/2013 ha rappresentato che *“il gruppo cui è affidata l’istruttoria dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di cui in oggetto ha comunicato che la stessa è in itinere e sarà conclusa nel più breve termine possibile”*
- b. che la Commissione Tecnica Istruttoria, di cui alla D.G.R.1411/07, nella seduta del 26.11.2013 ha ritenuto accoglibili le motivazioni addotte dalla “U.C.G. La Marca srl” ed ha espresso parere favorevole alla richiesta proroga dei termini prescritti dal D.D. n. 46 del 26.02.2009, nelle more dell’autorizzazione da parte della competente UOD “Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento” all’esercizio dell’attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso da realizzare nel comune di Pietrelcina (BN) e, comunque, per un periodo non superiore ad anni due;

DATO ATTO

che la società “U.C.G. La Marca srl” – in riscontro alla nota prot. n. 818050 del 29.11.2013 del Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita agli atti in data 06.12.2013 con prot. n. 840197:

- polizza fidejussoria n. 14979, emessa in data 03.12.2013 dalla LIG Insurance S.A. in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'esercizio dell'attività, per l'importo di € 3.000,00 (tremila/00), con scadenza 24.11.2016;
- relazione tecnica datata 02.12.2013 a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, con la quale, in applicazione dell'art. 23 legge n. 217 del 15.12.2011, la società dichiara di voler stoccare, in ogni momento, n. 2 (due) tonnellate di pezzi di ricambio come rifiuti provenienti dagli autoriparatori;

RITENUTO

di prorogare, per quanto su esposto, i termini di delocalizzazione prescritti dal D.D. n. 46 del 26.02.2009 del centro di autodemolizione, gestito dalla "U.C.G. La Marca srl", sito nel comune di Nola (NA) alla via Feudo, nelle more dell'autorizzazione da parte della competente UOD "Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento" all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso da realizzare nel comune di Pietrelcina (BN) e, comunque, per un periodo non superiore ad anni due;

RITENUTO ALTRESI'

- a. di autorizzare il centro di autodemolizione in oggetto a stoccare in ogni momento n. 2 (due) tonnellate di pezzi usati allo stato di rifiuti provenienti dalle imprese esercenti l'attività di autoriparazione, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge il consorzio obbligatorio di raccolta, ai sensi della legge 15.12.2011, n. 217, così come richiesto dalla stessa società;
- b. di rideterminare, ai sensi della L.R. n. 1 del 27.01.2012 e della DGR n. 83/2012, il numero massimo dei veicoli stoccabili prima del trattamento in 8 (otto), in base sia alla superficie del settore "conferimento e stoccaggio dei veicoli prima del trattamento" (pari a complessivi mq 84,00) che al quantitativo di 2 tonnellate di pezzi usati allo stato di rifiuti, provenienti dalle imprese esercenti l'attività di autoriparazione, che la società intende stoccare in ogni momento;

VISTI

il D. lgs n. 209 del 24.06.2003;
il D. lgs n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.;
la Legge 15.12.2011, n. 217;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
la Delibera di G.R. n. 83/2012;

In conformità dell'istruttoria compiuta da questa UOD e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

- 1. prorogare** l'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso nel sito ubicato in Nola (NA) alla via Feudo, fino al rilascio alla "U.C.G. La Marca srl" dell'esercizio dell'attività del nuovo centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso – da realizzarsi in Pietrelcina (BN) - da parte della competente UOD "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento" e, comunque, per un periodo non superiore ad anni 2 (due) a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 2. autorizzare** la "UCG La Marca srl" a stoccare in ogni momento n. 2 (due) tonnellate di pezzi usati allo stato di rifiuti provenienti dalle imprese esercenti l'attività di autoriparazione, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge il consorzio obbligatorio di raccolta, ai sensi della legge 15.12.2011, n. 217;
- 3. rideterminare**, ai sensi della L.R. n. 1 del 27.01.2012 e della DGR n. 83/2012, **il numero massimo dei veicoli stoccabili prima del trattamento in 8 (otto)**, in relazione alla superficie del settore "conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento" (pari a mq

- 84,00) e al quantitativo di 2 tonnellate di pezzi usati allo stato di rifiuti provenienti dalle imprese esercenti l'attività di autoriparazione che la società dichiara di voler stoccare in ogni momento;
3. **precisare** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
 4. **richiamare** tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi in favore della società "U.C.G. La Marca" per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate;
 5. **notificare** il presente atto alla società "U.C.G. La Marca srl";
 6. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Nola, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4, all'ARPAC e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo gestori ambientali di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.lgs. 152/06 e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
 7. **trasmettere, inoltre**, copia del presente provvedimento alla UOD "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento", che dovrà comunicare a questa UOD il provvedimento di inizio attività del nuovo centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, in fase di realizzazione nel comune di Pietrelcina (BN);
 8. **inviare** per via telematica copia del presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr. Michele Palmieri